

# Comune di Cantoira

## Città Metropolitana di Torino

10070 – Via della Chiesa n. 28

tel. 0123/585601 – fax 0123/585016

**OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE A SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA.**

Reg. ord. N° 45

### IL SINDACO

Vista la comunicazione dell'Autorità d'Ambito Torinese 3, ATO3, con la quale il Presidente dell'Autorità d'Ambito segnala la carenza idrica che permane ormai da parecchi mesi, e ravvisa pertanto la necessità di un razionale utilizzo della risorsa idrica al fine di evitare sprechi e garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per gli usi civili;

Viste le comunicazioni ricevute dai proprietari degli acquedotti privati, che segnalano la carenza idrica delle sorgenti e ravvisano pertanto la necessità di un razionale utilizzo della risorsa idrica al fine di evitare sprechi e garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per gli usi civili;

Ritenuto dover tutelare la salute pubblica, al fine di contribuire alla tutela della risorsa idrica e garantire un livello minimo dei corsi d'acqua per la salvaguardia ambientale;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto il Regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

### ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a tutti gli utenti dell'acquedotto comunale, gestito da S.M.A.T. s.p.a. e di tutti gli utenti degli acquedotti gestiti da proprietari privati di utilizzare l'acqua potabile, esclusivamente per fini domestici, rammentando in particolare il divieto di utilizzarla a scopi irrigui, per riempimenti di invasi, l'innaffiamento di giardini e prati e comunque per ogni utilizzo non strettamente necessario;

### DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale;  
Che l'inosservanza alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

### COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199;

Ai sensi dell'art. 3, terzo, quarto e quinto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico OLIVETTI Celestina.

Cantoira, li 18/11/2017



IL SINDACO  
(OLIVETTI Rag. Celestina)